

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: GEST. SOST. RISORSE E GOVERNO TERRIT. A VOC. AGR.

DETERMINAZIONE

N. G04213 del 27/04/2016

Proposta n. 5875 del 26/04/2016

Oggetto:

Reg. (CE) n. 1698/2005 e Reg. (UE) n. 1310/2013. PSR 2007-2013 del Lazio. Disposizioni per la raccolta, nell'annualità 2016, delle domande di pagamento relative alle misure pluriennali 214 "Pagamenti agro ambientali", 215 "Pagamenti per il benessere degli animali" del PSR 2007-2013 e Misura F (ex 2078/92). AVVISO PUBBLICO.

OGGETTO: Reg. (CE) n. 1698/2005 e Reg. (UE) n. 1310/2013. PSR 2007-2013 del Lazio. Disposizioni per la raccolta, nell'annualità 2016, delle domande di pagamento relative alle misure pluriennali 214 "Pagamenti agro ambientali", 215 "Pagamenti per il benessere degli animali" del PSR 2007-2013 e Misura F (ex 2078/92). AVVISO PUBBLICO.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E
SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Gestione Sostenibile delle Risorse e Governo del Territorio a Vocazione Agricola;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale*" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il R.R. 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 20 novembre 2001, n. 25, recante "Norme in materia di Programmazione, Bilancio e Contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 30 Dicembre 2014, n. 17, Legge di stabilità regionale 2015

VISTA la L.R. 30 Dicembre 2014, n. 18, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Reg. (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il regolamento UE n. 1306/2013 che disciplina le norme di condizionalità ai sensi del titolo VI, Capo I, come ulteriormente dettagliate nell'allegato II del regolamento medesimo;

VISTO il regolamento UE n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009;

VISTO il regolamento (UE) n. 1310/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il regolamento UE n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, che si applica alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento alle annualità che decorrono dal 1° gennaio 2015;

VISTO il regolamento UE n. 640/2014, che integra il regolamento UE n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il decreto ministeriale Prot. n. 3536 dell' 8 febbraio 2016 recante *“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”*;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 584 del 5 dicembre 2012 concernente *“Reg.(CE) n. 1698/05. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2007-2013. Modifiche e integrazioni alla DGR n. 724/2008 recante disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per le misure a “superficie” del PSR Lazio 2007-2013, in attuazione del DM 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii., Capo III e IV, e del Regolamento (CE) n. 65/2011, Parte II, Titolo I. Sostituzione dell'allegato A alla DGR 724/2008”*.

VISTO il decreto ministeriale prot. 6513 del 18 novembre 2014 recante *“Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”*;

VISTO il decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante disposizioni modificative e integrative del DM 18 novembre 2014;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 35 del 21 febbraio 2007, con la quale è stata approvata la “Proposta di Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013”;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio (PSR) per il periodo di programmazione 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 708 del 15 febbraio 2008;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 7 marzo 2008 concernente “Reg. (CE) n. 1698/2005 - Presa d'atto dell'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013 da parte della Commissione Europea”;

VISTA la decisione della Commissione Europea C(2009) 10345 del 17 dicembre 2009 con la quale è stata approvata la revisione del PSR 2007/2013 del Lazio a seguito della verifica dello stato di salute della PAC (“Health Check”) e del varo di un Piano di rilancio europeo (“European Recovery Plan”) da parte della Commissione Europea;

VISTA la versione consolidata del PSR 2007/2013 del Lazio, trasmessa alla Commissione europea in prima istanza il 30 settembre 2015, ritrasmessa il 17 dicembre 2015 a seguito delle osservazioni pervenute nella fase negoziale e definitivamente approvata dalla DG Agricoltura e Sviluppo rurale della Commissione UE con nota Ref.Ares(2015)6010232 del 22 dicembre 2015;

CONSIDERATO che gli agricoltori che hanno assoggettato in precedenti annualità la propria azienda agli impegni agroambientali (misura 214) e agli impegni relativi al benessere degli animali (misura 215) sono tenuti, pena la mancata corresponsione dell'aiuto, a confermare l'impegno assunto con la presentazione di un'apposita domanda di pagamento;

CONSIDERATO che l'articolo 13 paragrafo 1 del regolamento UE n. 809/2014 stabilisce che il termine ultimo per la presentazione delle domande di accesso ai benefici delle misure a superficie, in linea con le norme che disciplinano il regime della “domanda unica di pagamento”, non può essere posteriore al 15 maggio di ogni anno, salvo proroga automatica nel caso in cui detto termine ricada in un giorno festivo;

VISTO l'elenco dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui all'allegato 1 del DM n. 3536 dell' 8 febbraio 2016, conforme alle regole di condizionalità di cui all'articolo 93 e all'allegato II del regolamento UE n. 1306/2013;

TENUTO CONTO che il DM 18 novembre 2014, Titolo IV, articoli 19 e seguenti, prevede, in attuazione delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 53 del reg. UE 1307/2013, un sostegno accoppiato per i seguenti settori:

- a) latte;
- b) carne bovina;
- c) ovi-caprino;
- d) frumento duro;
- e) colture proteiche e proteaginose (semi oleosi);
- f) riso;
- g) barbabietola da zucchero;
- h) pomodoro destinato alla trasformazione;
- i) olio d'oliva.

RITENUTO che i pagamenti previsti per gli impegni assunti nell'ambito della misura 214 *Pagamenti agro ambientali* del PSR 2007-2013 non presentano sovrapposizioni con il sostegno accoppiato di cui al citato Titolo IV del DM 18 novembre 2014, art. 21 (sostegno accoppiato per le vacche nutrici di razze da carne o a duplice attitudine iscritte ai Libri genealogici o ai Registri anagrafici), poiché i relativi premi traggono giustificazione da impegni diversi: nel caso del sostegno accoppiato il premio è inteso a sostenere l'intero settore carne bovina, in quanto settore in difficoltà, mentre il premio a UBA erogato nell'ambito della misura 214, azione 214.8 *Tutela della biodiversità agraria animale* compensa gli allevatori che allevano razze bovine da carne autoctone a rischio di erosione genetica, iscritte nel Registro Volontario Regionale istituito ai sensi della L.R. n.15/2000 e che sono fondamentali per il mantenimento della biodiversità agraria animale, per i maggiori costi o i mancati guadagni rispetto a razze più produttive e commerciali;

RITENUTO che i pagamenti previsti per gli impegni assunti nell'ambito della misura 214 *Pagamenti agro ambientali* del PSR 2007-2013 non presentano sovrapposizioni con il sostegno accoppiato di cui al citato Titolo IV del DM 18 novembre 2014, art. 22 (sostegno accoppiato per il settore ovi-caprino), poiché i relativi premi traggono giustificazione da impegni diversi: nel caso del sostegno accoppiato il premio è inteso a prevenire la diffusione della scrapie, incentivando gli allevamenti che aderiscono ai piani di selezione per la resistenza a detta patologia, ovvero è inteso a sostenere la macellazione di capi certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, mentre il premio a UBA erogato nell'ambito della misura 214, azione 214.8 *Tutela della biodiversità agraria animale* compensa gli allevatori che allevano razze ovi-caprine autoctone a rischio di erosione genetica, iscritte nel Registro Volontario Regionale istituito ai sensi della L.R. n.15/2000 e che sono fondamentali per il mantenimento della biodiversità agraria animale, per i maggiori costi o i mancati guadagni rispetto a razze più produttive e commerciali;

RITENUTO che i pagamenti previsti per gli impegni assunti nell'ambito della misura 214 *Pagamenti agro ambientali* del PSR 2007-2013 non presentano sovrapposizioni con il sostegno accoppiato a superficie di cui al citato Titolo IV del DM 18 novembre 2014, articoli 23-27, in quanto i premi per il sostegno accoppiato a superficie erogabili nel territorio regionale, costituiti in particolare da:

- premio per il frumento duro di cui all'articolo 23 comma 5;
- premio per le colture proteaginose, le leguminose da granella e gli erbai annuali di leguminose di cui all'articolo 23 comma 9;
- premio per il settore barbabietola da zucchero di cui all'articolo 25;
- premio per il settore pomodoro da destinare alla trasformazione di cui all'articolo 26;
- premio per il settore olio d'oliva di cui all'articolo 27 comma 5;

prevedono esclusivamente l'impegno di coltivare le suddette colture secondo le normali pratiche colturali e senza alcun vincolo sulla scelta varietale, mentre i pagamenti previsti dal PSR, in particolare nell'ambito delle azioni 214.1 *Agricoltura integrata*, 214.2 *Agricoltura biologica* e 214.9 *Tutela della biodiversità agraria vegetale* compensano gli ulteriori aggravii, in termini di costi aggiuntivi e mancati guadagni, derivanti dalla coltivazione secondo metodi ad elevata sostenibilità ambientale (*Agricoltura integrata* oppure *Agricoltura biologica*), ovvero derivanti dalla coltivazione di varietà vegetali autoctone, iscritte nel Registro Volontario Regionale istituito ai sensi della L.R. n.15/2000 e fondamentali per il mantenimento della biodiversità agraria vegetale, ma meno redditizie rispetto a varietà della stessa specie;

VISTE le disposizioni di cui agli articoli 43 e seguenti del regolamento UE 1307/2013, che a partire dal 1° gennaio 2015 introducono il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente ("*greening*") e i relativi obblighi applicabili ad alcune tipologie di aziende agricole;

TENUTO CONTO che il citato DM 18 novembre 2014 e il citato DM 26 febbraio 2015 recano ulteriori disposizioni attuative in materia di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 46 del citato regolamento 1974/2006 e dell'articolo 9 del regolamento UE n. 807/2014, ai fini del sostegno dei pagamenti agro ambientali, misura 214 del PSR 2007-2013, occorre verificare che il calcolo dei pagamenti tenga conto soltanto dei costi aggiuntivi e/o delle perdite di reddito che vanno oltre le pertinenti pratiche obbligatorie di cui all'articolo 43 e seguenti del reg. UE 1307/2013, in ottemperanza al principio di esclusione del doppio finanziamento per il medesimo impegno;

RITENUTO che i pagamenti agro ambientali di cui alla misura 214 del PSR 2007-2013 non contengano elementi di sovrapposizione con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'art. 43 e seguenti del regolamento UE n. 1307/2013, in quanto detti pagamenti non remunerano la diversificazione colturale, non prevedono premi per la manutenzione del pascolo esistente e non rimborsano i costi di impianto né le perdite di reddito per la mancata produzione sulle superfici investite con aree di interesse ecologico permanenti già esistenti o da impiantare e altresì, sulle superfici a seminativo investite con colture azotofissatrici, eventualmente dichiarate dall'agricoltore nell'ambito del piano colturale di cui al citato DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 DM come aree di interesse ecologico, i pagamenti della misura 214 si giustificano in quanto legati ai costi aggiuntivi e ai mancati guadagni derivanti

dall'adozione di metodi di produzione agricoli che vanno al di là della baseline e della pratica agricola consueta;

TENUTO CONTO che le verifiche effettuate dall'Autorità di gestione del PSR Lazio 2007-2013 in materia di demarcazione tra gli aiuti previsti nell'ambito della misura 214 del PSR Lazio 2007-2013 e il sostegno accoppiato di cui all'articolo 52 del regolamento UE n. 1307/2013 e al Titolo IV del DM 18/11/2014, potranno essere oggetto di osservazioni da parte delle Autorità competenti a livello nazionale e/o comunitario, anche in merito all'importo dei premi da erogare;

TENUTO CONTO altresì che le verifiche effettuate dall'Autorità di gestione del PSR Lazio 2007-2013 in materia di esclusione del doppio finanziamento degli impegni previsti nell'ambito della misura 214 del PSR Lazio 2007-2013 e le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui agli articoli 43 e seguenti del regolamento UE 1307/2013 potranno essere oggetto di osservazioni da parte delle Autorità competenti a livello nazionale e/o comunitario, anche in merito all'importo dei premi da erogare;

RITENUTO pertanto allo stato attuale che non ricorrano le condizioni per procedere alla decurtazione degli importi dei premi da erogare nell'ambito delle misure 214 non rinvenendosi, allo stato attuale, sovrapposizioni né con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43 del regolamento UE n. 1307/2013 né con gli interventi previsti nell'ambito del sostegno accoppiato di cui all'articolo 52 del regolamento medesimo. Tuttavia, in esito alle valutazioni effettuate da parte delle Autorità competenti a livello nazionale e/o comunitario, potranno essere operate modifiche ai suddetti importi in ottemperanza al principio generale che vieta il doppio finanziamento, nel caso si ravvisassero sovrapposizioni con le suddette pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e/o con gli interventi previsti nell'ambito del sostegno accoppiato, oltre al caso in cui detti adeguamenti dovessero derivare dalla modifica della condizionalità, dei requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori previsti dalla legislazione nazionale;

CONSIDERATO che, a norma del regolamento (CE) n. 1974/06, art. 46, a partire dal 2012 è prevista una clausola di revisione per gli impegni pluriennali assunti a norma delle misure 214 e 215 del PSR (articoli, 39 e 40 del regolamento (CE) n. 1698/2005), al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico di riferimento, ivi incluso quello relativo al periodo di programmazione 2014-2020 per gli impegni che si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione 2007-2013, e che in virtù di tale clausola il beneficiario può scegliere di accettare detto adeguamento, con tutti gli obblighi che ne derivano, ovvero di recedere dall'impegno senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso;

CONSIDERATO che, a norma del citato DM 3536 dell'8 febbraio 2016, articolo 27 *Abrogazioni e norme transitorie*, per le misure relative ai programmi di sviluppo rurale 2007-2013, resta ferma la disciplina definita dalle Autorità di Gestione in materia di:

- a) violazioni di impegni riferiti alle colture, ai gruppi di colture, alle operazioni, alle misure e agli impegni pertinenti di condizionalità individuati nei documenti programmatori 2007-2013, come ridefiniti ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013,
- b) parametri per l'individuazione dei livelli della gravità, entità, durata e ripetizione di ciascuna violazione;
- c) ulteriori fattispecie di infrazioni che costituiscono violazioni commesse deliberatamente;
- d) fattispecie identificate dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni attuative che comportano l'esclusione o la revoca dal sostegno dell'operazione o misura a cui si riferiscono gli impegni violati.

RITENUTO, in conseguenza di procedere, per l'**annualità 2016**, alla raccolta delle domande di pagamento (conferma degli impegni) della misura **214** "*Pagamenti agroambientali*" e della misura **215** "*Pagamenti per il benessere degli animali*" per l'aggiornamento degli impegni già assunti nelle precedenti annualità, nel rispetto delle condizioni previste negli Avvisi pubblici di cui agli Allegati rispettivamente B e C alla Deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 23 aprile 2014, fatte salve le ulteriori specificazioni riportate in premessa alla presente determinazione;

RITENUTO di fissare, in conformità con le disposizioni recate dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e dall'Organismo Pagatore Nazionale AGEA, dettate con circolare prot. UMU 515 del 25 marzo 2016, al 16 maggio 2016 il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento relative all'annualità 2016 per le misure 214, 215 e Misura F (ex 2078/92), fatte salve le eventuali proroghe derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3 par. 1 del regolamento (UE) n. 1310/2013, le spese relative agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari assunti nell'ambito delle misure del PSR 2007-2013, tra cui quelle relative alle misure in oggetto, sono ammissibili al contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 per i pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2015;

CONSIDERATO altresì che, in ottemperanza alle condizioni previste dal citato articolo 3, par. 2, del regolamento (UE) n. 1310/2013, la Regione Lazio ha provveduto ha inserire dette spese nel PSR 2014-2020, capitolo 19 "*Disposizioni transitorie*", nell'apposita "*Tabella di riporto indicativa*" e che gli importi ivi iscritti potranno essere successivamente corretti, al fine di adeguarli agli importi da corrispondere effettivamente a titolo di trascinamenti ai beneficiari delle misure in transizione;

CONSIDERATO che per il pagamento dei premi, aiuti e contributi previsti dalle Misure dell'Asse II del PSR concorrono, secondo percentuali prestabilite, l'Unione Europea attraverso il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e lo Stato

tramite il fondo di rotazione (L. 183/1987) istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanze;

CONSIDERATO che gli ordinativi di pagamento a favore dei beneficiari dei contributi previsti dal PSR sono emessi dall'Organismo Pagatore Nazionale AGEA, riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 1663/95, sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione degli aiuti predisposte dalle strutture regionali competenti;

RITENUTO, pertanto, di stabilire che, in conformità con gli schemi procedurali definiti per il pagamento delle misure 214 e 215, la copertura finanziaria per i pagamenti relativi a dette misure è assicurata dagli stanziamenti allocati nel piano finanziario del PSR 2014-2020, le cui somme sono già autorizzate e allocate nel bilancio dell'Organismo Pagatore Nazionale AGEA e che pertanto, per il pagamento di dette misure di aiuto, non sarà necessario fare ricorso a ulteriori risorse del bilancio della Regione Lazio oltre a quelle già stanziare a titolo di cofinanziamento regionale del PSR Lazio 2014-2020;

CONSIDERATO che in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal PSR Lazio 2014-2020 si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali e alle ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni in applicazione del decreto ministeriale n. 3536 dell'8 febbraio 2016;

RITENUTO, pertanto, di procedere con successivi provvedimenti ad aggiornare il sistema delle riduzioni e delle sanzioni previsto nell'ambito della citata D.G.R. n. 584 del 5 dicembre 2012, al fine di adeguarlo al nuovo quadro normativo di riferimento;

TENUTO CONTO che per il trattamento e la gestione delle domande di aiuto/pagamento delle c.d. "misure a superficie" e delle "misure connesse ad animali", tra cui rientrano le suddette misure 214 e 215 del PSR 2007-2013 e Misura F (ex 2078/92), si ricorre all'utilizzo degli applicativi informatici predisposti dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA), disponibili sul portale SIAN;

RITENUTO che, per quanto non espressamente previsto nella presente determinazione, si rinvia a quanto stabilito dal documento di programmazione sullo sviluppo rurale (PSR Lazio 2007-2013) ed ai relativi provvedimenti di attuazione;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di procedere, per l'**annualità 2016**, alla raccolta delle domande di pagamento (conferma degli impegni) della misura **214** "*Pagamenti agroambientali*", della misura

215 “*Pagamenti per il benessere degli animali*” del PSR 2007-2013 e Misura F (ex 2078/92), per l’aggiornamento degli impegni già assunti nelle precedenti annualità, nel rispetto delle condizioni previste negli Avvisi pubblici di cui agli Allegati rispettivamente B e C alla Deliberazione della Giunta regionale n. 208 del 23 aprile 2014, fatte salve le ulteriori specificazioni riportate in premessa alla presente determinazione;

- di fissare, in conformità con le disposizioni recate dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e dall’Organismo Pagatore Nazionale AGEA, dettate con circolare prot. UMU 515 del 25 marzo 2016, al 16 maggio 2016 il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento relative all’annualità 2016 per le misure 214, 215 e Misura F (ex 2078/92), fatte salve le eventuali proroghe derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale;

- di ribadire che, a norma del regolamento (CE) n. 1974/06, art. 46, a partire dal 2012 è prevista una clausola di revisione per gli impegni pluriennali assunti a norma delle misure 214 e 215 del PSR, al fine di garantirne l’adeguamento al quadro giuridico di riferimento, ivi incluso quello relativo al periodo di programmazione 2014-2020 per gli impegni che si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione 2007-2013, e che in virtù di tale clausola il beneficiario può scegliere di accettare detto adeguamento, con tutti gli obblighi che ne derivano, ovvero di recedere dall’impegno senza obbligo di rimborso per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso;

- di non procedere alla decurtazione degli importi dei premi da erogare nell’ambito della misura 214 non rinvenendosi, allo stato attuale, sovrapposizioni né con le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui all’articolo 43 del regolamento UE n. 1307/2013 né con gli interventi previsti nell’ambito del sostegno accoppiato di cui all’articolo 52 del regolamento medesimo. Tuttavia, in esito alle valutazioni effettuate da parte delle Autorità competenti a livello nazionale e/o comunitario, potranno essere operate modifiche ai suddetti importi in ottemperanza al principio generale che vieta il doppio finanziamento, nel caso si ravvisassero sovrapposizioni con le suddette pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente e/o con gli interventi previsti nell’ambito del sostegno accoppiato, oltre al caso in cui detti adeguamenti dovessero derivare dalla modifica della condizionalità, dei requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori previsti dalla legislazione nazionale;

di stabilire che, in conformità con gli schemi procedurali definiti per il pagamento delle misure 214 e 215, la copertura finanziaria per i pagamenti relativi a dette misure è assicurata dagli stanziamenti allocati nel piano finanziario del PSR 2014-2020, le cui somme sono già autorizzate e allocate nel bilancio dell’Organismo Pagatore Nazionale AGEA e che pertanto, per il pagamento di dette misure di aiuto, non sarà necessario fare ricorso a ulteriori risorse del bilancio della Regione Lazio oltre a quelle già stanziante a titolo di cofinanziamento regionale del PSR Lazio 2014-2020;

- di procedere con successivi provvedimenti ad aggiornare il sistema delle riduzioni e delle sanzioni previsto nell'ambito della citata D.G.R. n. 584 del 5 dicembre 2012, al fine di adeguarlo al nuovo quadro normativo di riferimento.

Per quanto non espressamente previsto nell'Avviso Pubblico di cui alla presente determinazione si rinvia a quanto stabilito dal documento di programmazione sullo sviluppo rurale (PSR Lazio 2007-2013) ed ai relativi provvedimenti di attuazione.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti internet regionali: www.regione.lazio.it/rl_agricoltura e www.lazioeuropa.it

II DIRETTORE REGIONALE

Roberto Ottaviani